

Mercoledì 16 febbraio 2022

P9_TA(2022)0034

Attuazione della sesta direttiva IVA

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sull'attuazione della sesta direttiva IVA: cosa manca per ridurre il divario dell'IVA nell'UE? (2020/2263(INI))

(2022/C 342/10)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 4 e 14 del trattato sull'Unione europea,
- visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, dal titolo «L'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme»⁽¹⁾ (la sesta direttiva IVA),
- vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽²⁾ (la direttiva IVA),
- vista la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni⁽³⁾,
- vista la direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri⁽⁴⁾,
- vista la direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni⁽⁵⁾,
- vista la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese⁽⁶⁾,
- vista la direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento⁽⁷⁾,
- visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto⁽⁸⁾,
- visto il regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 311 del 7.12.2018, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 310 del 2.12.2019, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 62 del 2.3.2020, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 348 del 29.12.2017, pag. 1.

Mercoledì 16 febbraio 2022

- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁰⁾,
- visto il regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 904/2010 e (UE) 2017/2454 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto ⁽¹¹⁾,
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni ⁽¹²⁾,
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione, del 12 febbraio 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni ⁽¹³⁾, in correlazione al pacchetto IVA per il commercio elettronico,
- visto il regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell'imposizione fiscale e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013 ⁽¹⁴⁾,
- vista la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2018)0020),
- vista la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese (COM(2018)0021),
- vista la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di misure tecniche dettagliate per il funzionamento del sistema dell'IVA definitivo per l'imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2018)0329) ⁽¹⁵⁾,
- vista la comunicazione della Commissione, del 6 dicembre 2011, dal titolo «Il futuro dell'IVA: verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficace adattato al mercato unico» (COM(2011)0851),
- vista la comunicazione della Commissione, del 4 ottobre 2017, relativa al seguito del piano d'azione sull'IVA: verso uno spazio unico europeo dell'IVA — Il momento di agire" (COM(2017)0566),
- visto il piano d'azione della Commissione del 7 aprile 2016 dal titolo «Verso uno spazio unico europeo dell'IVA — Il momento delle scelte» (COM(2016)0148),
- vista la sua posizione del 12 febbraio 2019 relativa alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di misure tecniche dettagliate per il funzionamento del sistema dell'IVA definitivo per l'imposizione degli scambi tra Stati membri ⁽¹⁶⁾,

⁽¹⁰⁾ GU L 348 del 29.12.2017, pag. 32.

⁽¹¹⁾ GU L 259 del 16.10.2018, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 313 del 4.12.2019, pag. 14.

⁽¹³⁾ GU L 40 del 13.2.2020, pag. 114.

⁽¹⁴⁾ GU L 188 del 28.5.2021, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ L'entrata in vigore è rinviata al 1° luglio 2022.

⁽¹⁶⁾ GU C 449 del 23.12.2020, pag. 295.

Mercoledì 16 febbraio 2022

- vista la sua posizione del 10 marzo 2021 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale ⁽¹⁷⁾,
- vista la sua posizione del 19 maggio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Fiscalis» per la cooperazione nel settore fiscale e abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013 (06116/1/2021 — C9-0179/2021 — 2018/0233(COD)) ⁽¹⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2011 sul futuro dell'IVA ⁽¹⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 24 novembre 2016, sul tema «Verso un sistema IVA definitivo e lotta contro le frodi ai danni dell'IVA» ⁽²⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale ⁽²¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 maggio 2021 dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell'Europa: eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato unico digitale e migliorare l'uso dell'IA per i consumatori europei» ⁽²²⁾,
- vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 dal titolo «L'attuazione dei requisiti dell'UE in materia di scambio di informazioni fiscali: progressi realizzati, insegnamenti tratti e ostacoli da superare» ⁽²³⁾,
- visto lo studio del 30 agosto 2021 dal titolo «Divario dell'IVA, aliquote IVA ridotte e il rispettivo impatto sui costi di conformità per le imprese e i consumatori», realizzato da DIW ECON e pubblicato dalla Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare,
- visto il parere n. 11/2020 della Corte dei conti (presentato a norma dell'articolo 287, paragrafo 4, e dell'articolo 322, paragrafo 2, TFUE), dell'11 dicembre 2020, relativo alla proposta di regolamento del Consiglio (UE, Euratom) che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,
- vista la relazione speciale n. 12/2019 della Corte dei conti europea del 16 luglio 2019 dal titolo «Il commercio elettronico: molti problemi relativi alla riscossione dell'IVA e dei dazi doganali non sono stati ancora risolti»,
- vista la consultazione pubblica aperta dall'8 febbraio 2021 al 3 maggio 2021 dal titolo «norme in materia di IVA applicabili ai servizi finanziari e assicurativi — riesame»,
- visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0355/2021),

⁽¹⁷⁾ GU C 474 del 24.11.2021, pag. 182.

⁽¹⁸⁾ GU C 15 del 12.1.2022, pag. 270.

⁽¹⁹⁾ GU C 94 E del 3.4.2013, pag. 5.

⁽²⁰⁾ GU C 224 del 27.6.2018, pag. 107.

⁽²¹⁾ GU C 108 del 26.3.2021, pag. 8.

⁽²²⁾ GU C 15 del 12.1.2022, pag. 204.

⁽²³⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0392.

Mercoledì 16 febbraio 2022

- A. considerando che nel 1977 il Consiglio ha adottato la sesta direttiva IVA il cui obiettivo è pervenire a una base imponibile uniforme, alla quale dovrebbero applicarsi aliquote armonizzate; che all'epoca tutti gli Stati membri avevano già adottato un sistema di imposta sul valore aggiunto, conformemente alla prima⁽²⁴⁾ e alla seconda⁽²⁵⁾ direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari; che, per giungere a tale obiettivo, gli Stati membri hanno deciso di procedere mediante un periodo transitorio, che nel frattempo è stato prorogato;
- B. considerando che la direttiva IVA rifonde e abroga, a fini di maggiore chiarezza, la sesta direttiva IVA; che essa prevede che le norme transitorie debbano essere sostituite da un regime definitivo basato sull'imposizione nello Stato membro d'origine; che il sistema transitorio è complesso, lacunoso e strutturalmente vulnerabile alle frodi;
- C. considerando che la riscossione dell'IVA è principalmente responsabilità di ciascuno Stato membro;
- D. considerando che nel 2013 è stata condotta una revisione sostanziale per introdurre un sistema definitivo fondato sul principio della destinazione, che sarebbe meno vulnerabile alle frodi⁽²⁶⁾; che il principio della destinazione implica che l'IVA sia inviata nello Stato membro in cui si verifica il consumo finale;
- E. considerando che il 25 maggio 2018 è stata approvata la proposta di direttiva che introduce misure dettagliate per il sistema dell'IVA definitivo ai fini degli scambi di beni intra-UE tra imprese e pone fine al regime «transitorio»⁽²⁷⁾; che il Parlamento ha adottato la sua posizione al riguardo il 12 febbraio 2019; che il Consiglio non ha ancora adottato una posizione; che tale stallo decisionale ritarda l'adozione di decisioni importanti sull'adeguamento dell'IVA alle sfide che si prospettano durante la ripresa economica dell'UE e che l'inazione comporta lacune non colmate che potrebbero consentire la crescita del divario dell'IVA;
- F. considerando che il divario dell'IVA nell'UE è passato dal 20 % nel 2009 al 10 % nel 2019, e le stime preliminari al momento indicano che il divario potrebbe calare al di sotto di 130 miliardi di EUR; che, a causa della pandemia e delle sue ripercussioni socioeconomiche, nel 2020 tale tendenza ha subito un'inversione; che la perdita è stimata a 164 miliardi di EUR, un terzo dei quali ricade nelle mani degli autori di frodi e nelle reti della criminalità organizzata; che tali perdite potrebbero comportare un divario dell'IVA del 13,7 %; che tale scenario richiede l'elaborazione di opzioni strategiche;
- G. considerando che, in base alla relazione finale 2020 del 10 settembre 2020, elaborata per la Commissione, dal titolo «Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States» (Studio e relazioni sul divario dell'IVA nei 28 Stati membri dell'UE), il divario dell'IVA negli Stati membri varia in maniera significativa da meno dell'1 % a oltre il 33 %;
- H. considerando che tale perdita è dannosa per il bilancio dell'UE (l'IVA è la seconda risorsa propria dell'UE), per i bilanci nazionali, per le imprese e per le persone che vivono nell'UE;
- I. considerando che il programma Fiscalis per il periodo 2021-2027, dotato di un bilancio di 269 milioni di EUR, mira a combattere l'ingiustizia fiscale aiutando le autorità fiscali nazionali a cooperare meglio per contrastare la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva; che il programma precedente ha generato entrate pari a 591 milioni di EUR per l'UE;
- J. considerando che ai fini dell'efficacia di Eurofisc, la piattaforma di esperti antifrode degli Stati membri creata nel 2010, quest'ultima deve essere rafforzata e dotata di risorse sufficienti per effettuare analisi congiunte dei rischi, coordinare le indagini e cooperare con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), Europol e la Procura europea, in particolare al fine di indagare sulle frodi in materia di IVA; che un sistema di aliquote IVA differenziate e costi elevati di conformità potrebbero incrementare le frodi;

⁽²⁴⁾ GU 71 del 14.4.1967, pag. 1301.

⁽²⁵⁾ GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303.

⁽²⁶⁾ Come illustrato nel piano d'azione dell'UE su uno spazio unico europeo dell'IVA.

⁽²⁷⁾ COM(2018)0329.

Mercoledì 16 febbraio 2022

- K. considerando il parere n. 11/2020 della Corte dei conti relativo al nuovo metodo proposto per semplificare il calcolo della risorsa propria basata sull'IVA; che tale parere afferma che la proposta «semplifica in maniera significativa il calcolo della risorsa propria basata sull'IVA degli Stati membri rispetto all'attuale sistema», ma «ravvisa il rischio che l'aliquota media ponderata pluriennale definitiva non sia rappresentativa per tutti gli Stati membri»;
- L. considerando che la crisi socioeconomica provocata dalla pandemia di COVID-19 ha richiesto notevoli sforzi fiscali e di bilancio da parte dei governi degli Stati membri, compresi gli aiuti elargiti alle imprese;
- M. considerando che nel 2019 la risorsa propria basata sull'IVA ha contribuito al bilancio dell'UE nella misura dell'11 %, per un importo totale di 17,8 miliardi di EUR;
- N. considerando che il «piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa» della Commissione si iscrive nella nuova strategia dell'UE a favore della semplificazione, dell'adattamento dell'imposizione alla digitalizzazione dell'economia e alla transizione verde e della lotta contro la frode e l'evasione fiscali; che tale piano d'azione individua come priorità le questioni relative all'IVA, concentrandosi sulla lotta contro le frodi in materia di IVA e sull'ammodernamento dell'IVA sui servizi finanziari, tenendo conto della digitalizzazione dell'economia;
- O. considerando che, a partire dal momento dell'adozione della direttiva IVA, i servizi finanziari sono, salvo eccezioni, esonerati dall'IVA poiché soggetti ad altre imposizioni (es. imposta sui premi assicurativi);
- P. considerando che l'IVA, in quanto imposta indiretta riscossa da tutti i 27 Stati membri, viene applicata nell'ambito di regimi nazionali diversi e che in tutti detti regimi è possibile individuare buone pratiche che consentano di effettuare una riforma a livello europeo; che gli esempi nazionali dovrebbero essere considerati come modelli di cui tenere conto e che la Commissione deve fungere da piattaforma per lo scambio di tali buone pratiche; che le modifiche legislative nazionali apportate da uno Stato membro, che incentivano i consumatori a richiedere l'emissione di fatture in settori in cui l'imposizione fiscale incontra maggiori difficoltà, rappresentano un tale buon esempio;
- Q. considerando che l'obiettivo generale della digitalizzazione della fiscalità è fondamentale per garantire la trasparenza, la semplicità, la responsabilità e la rendicontazione automatizzata, che sono aspetti essenziali per un regime IVA definitivo, semplificato e adeguato alle esigenze future; che la pandemia di COVID-19 ha agito da catalizzatore per lo sviluppo della digitalizzazione di tutte le operazioni; che le piccole e medie imprese (PMI) sono al centro di tale processo di digitalizzazione e, in tale contesto, dovrebbero essere sostenute nell'acquisizione delle tecnologie e delle competenze tecniche più avanzate;
- R. considerando che l'IVA è ampiamente armonizzata a livello dell'UE ed è una risorsa propria per il bilancio dell'UE e richiede pertanto un'ampia cooperazione a livello europeo;
- S. considerando che il Parlamento europeo rispetta pienamente il principio della sovranità fiscale nazionale;

Aliquote, basi imponibili e divari dell'IVA negli Stati membri

1. si compiace del fatto che l'andamento generale sia positivo, dato che negli Stati membri il divario dell'IVA è sceso al 10 % nel 2019 dal 20 % nel 2009, il che suggerisce che le frodi in materia di IVA nell'Unione sono in calo e che, di conseguenza, il gettito IVA in rapporto al prodotto interno lordo è in aumento;
2. invita la Commissione e gli Stati membri ad analizzare le migliori pratiche adottate negli Stati membri che riescono a evitare un ampio divario dell'IVA e a procedere a uno scambio di tali pratiche; sostiene l'obiettivo di proporre soluzioni fiscali innovative in linea con le nuove realtà economiche, sociali e ambientali;
3. osserva che, secondo alcune stime, una riforma fiscale neutra in termini di entrate potrebbe portare in media a una riduzione dell'aliquota IVA standard nell'UE-27 pari a sette punti percentuali, oltre a ridurre i costi di conformità; sottolinea che, secondo tali stime, l'entità della riduzione varia da 2 (Estonia) a 13 (Grecia) punti percentuali tra gli Stati membri dell'UE; osserva che questa non è l'unica risposta alla necessità di affrontare la complessità del sistema fiscale; rileva che un'aliquota IVA standard più bassa potrebbe rappresentare un vantaggio per i consumatori, in particolare per le famiglie a basso reddito; osserva che gli Stati membri hanno la possibilità di esaminare quali vantaggi avrebbe una simile aliquota unica ridotta ai fini della concorrenza leale sul loro mercato;

Mercoledì 16 febbraio 2022

4. ritiene che il ricorso a una moltitudine di aliquote ridotte persegua una finalità legittima nella società, in particolare la riduzione della regressività del sistema dell'IVA e la promozione del conseguimento di determinati obiettivi strategici nazionali, quali l'accesso a beni e settori essenziali come la salute e l'alimentazione, ma contribuisca anche alla complessità e all'opacità del sistema fiscale, aumenti i costi di conformità e possa facilitare le frodi; è consapevole che l'applicazione di aliquote ridotte può portare a una diminuzione del prezzo al consumatore, anche se tale fatto dipende da diversi altri fattori; osserva pertanto che è necessario effettuare un'analisi approfondita e una valutazione d'impatto;
5. prende atto delle significative differenze tra le aliquote standard applicate negli Stati membri e della complessità che tale situazione, seppur giustificata dalle differenze tra i sistemi economici nazionali, comporta per il sistema; sottolinea che tale complessità è aggravata dalle modalità differenti con cui vengono applicate le aliquote ridotte, il che è giustificato ai fini del perseguimento di obiettivi sociali e ambientali; ricorda che la possibilità di applicare aliquote super ridotte (in cinque Stati membri) o aliquote speciali (in cinque Stati membri) costituisce un ulteriore ostacolo a un sistema comune coerente e pienamente interoperabile;
6. è consapevole del fatto che il sistema sta diventando sempre più complicato a causa delle diverse aliquote, ma anche a causa di esenzioni e deroghe, che devono essere eccezioni; ricorda la specifica situazione della disparità di trattamento tra gli Stati membri che hanno aderito prima e dopo il 1992, ai quali si applicano norme diverse; invita la Commissione ad affrontare la questione in future proposte legislative;
7. osserva che negli ultimi vent'anni la Commissione ha avviato quasi 200 procedure di infrazione in materia di IVA; invita la Commissione, a tale riguardo, a presentare una sintesi dei principali risultati di tali procedure come base per future proposte legislative, in particolare in materia di aliquote ridotte, esenzioni e mancato recepimento;
8. osserva che la pandemia di COVID-19 ha giustificato l'adozione di norme di esenzione dall'IVA, il che dimostra la necessità di un certo grado di flessibilità nel far fronte a circostanze urgenti o impreviste; esorta la Commissione a tenere conto di tale aspetto nelle future proposte legislative in materia di IVA;
9. constata che il divario dell'IVA oscilla seguendo il ciclo economico, che uno scarso adempimento degli obblighi fiscali è talvolta associato ad aliquote IVA standard elevate, a una minore efficienza giudiziaria e giuridica, a istituzioni giuridiche più deboli, a livelli più elevati di corruzione percepita e alla quota complessiva dell'economia sommersa nel contesto economico generale;
10. rileva con preoccupazione che alcuni Stati membri non esentano generalmente le donazioni in natura dall'IVA, inducendo le imprese a distruggere beni di consumo, in particolare i resi, benché tale esenzione sia possibile a norma della vigente direttiva IVA; invita la Commissione a fornire orientamenti agli Stati membri, chiarendo che le esenzioni dall'IVA per le donazioni in natura saranno compatibili con la vigente normativa dell'UE in materia di IVA fino a quando gli Stati membri non avranno adottato la proposta di direttiva del Consiglio COM(2018)0020 (articolo 98, paragrafo 2);
11. si rammarica del fatto che la mancanza di dati disponibili sulle differenze regionali potrebbe costituire un limite considerevole per la misurazione del divario dell'IVA; invita la Commissione a verificare se l'elaborazione e la pubblicazione di misurazioni del divario dell'IVA a livello regionale possano rappresentare uno strumento prezioso per migliorare la trasparenza e ridurre il divario dell'IVA;

Impatto della diversificazione delle aliquote ridotte sulle imprese

12. ritiene che l'attuale diversificazione delle aliquote ridotte comporti oneri amministrativi aggiuntivi per le imprese; osserva che il costo totale di conformità dell'IVA oscilla dall'1 % al 4 % del fatturato delle imprese negli Stati membri; rileva che la digitalizzazione può contribuire notevolmente alla riduzione dei costi di conformità delle imprese;
13. constata che le PMI fanno fronte a costi di conformità proporzionalmente più elevati, poiché si tratta di costi fissi non legati alle dimensioni dell'impresa; è del parere che elevati costi di conformità rappresentino un ostacolo all'ingresso nel mercato interno dell'UE; ritiene pertanto che regimi IVA differenziati all'interno dell'UE possano scoraggiare il commercio intra-UE per tutte le imprese, in particolare per le PMI; osserva, tuttavia, che l'evidenza empirica non è conclusiva per quanto riguarda gli effetti dei sistemi IVA differenziati sul commercio internazionale e la possibilità che essi determinino condizioni di disparità in tali scambi, in particolare a causa degli elevati costi di conformità, delle esenzioni e delle lacune dei sistemi di rimborso;

Mercoledì 16 febbraio 2022

14. rileva il potenziale della digitalizzazione per ridurre i costi di conformità, sebbene tali benefici si concretizzino spesso solo nel lungo termine; sostiene che le innovazioni digitali ⁽²⁸⁾ possono ridurre i costi di conformità, contribuire alla trasparenza delle operazioni commerciali e ridurre la burocrazia; sottolinea la necessità di garantire la sicurezza dei dati, la vita privata dell'individuo e la riservatezza aziendale; insiste sul fatto che le imprese devono essere sostenute in modo sussidiario ⁽²⁹⁾ attraverso i programmi dell'UE e che le PMI e gli altri attori economici vulnerabili devono in particolare ricevere sostegno attraverso una formazione organizzata dall'UE sulla transizione digitale, al fine di beneficiarne e contribuirvi; sottolinea che tale approccio generale volto ad accelerare la digitalizzazione delle competenze tecniche e del funzionamento concreto delle PMI favorirebbe in ultima analisi la riscossione dell'IVA; evidenzia il potenziale della tecnologia di registro distribuito per prevenire le frodi in materia di IVA, ad esempio le frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente, e attende con interesse la proposta legislativa per modernizzare gli obblighi di dichiarazione IVA; invita inoltre la Commissione a presentare un'iniziativa incentrata sulla facilità di applicazione della tecnologia di registro distribuito da parte dei commercianti e sulla riduzione della burocrazia;

15. è del parere che, al fine di agevolare il commercio e aumentare la certezza del diritto nel mercato interno, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe migliorare il database delle imposte in Europa, un portale web di informazione in materia di IVA per le imprese; sottolinea che tale portale dovrebbe fornire un accesso rapido, aggiornato ed accurato alle informazioni pertinenti circa l'attuazione del sistema IVA nei diversi Stati membri e, in particolare, le aliquote IVA corrette per i diversi beni e servizi nei vari Stati membri, nonché le condizioni per l'aliquota zero; evidenzia che tale portale potrebbe contribuire anche a colmare l'attuale divario in materia di IVA; propone di introdurre lo sportello unico dell'UE nel portale web dell'Unione relativo alle informazioni sull'IVA;

16. segnala che lo sportello unico dell'Unione è un esempio di innovazione digitale che consente alle imprese europee di semplificare le rispettive fatture in materia di IVA e di ridurre di conseguenza i costi di conformità nel settore delle vendite tramite il commercio elettronico all'interno dell'UE; osserva che tale riduzione dei costi di conformità è particolarmente vantaggiosa per le piccole e medie imprese; prende atto della volontà della Commissione di proporre una modifica della direttiva IVA per il periodo 2022-2023, al fine di ampliare ulteriormente l'ambito di applicazione dello sportello unico in materia di IVA; invita la Commissione a esaminare modalità per ampliare l'ambito di attività dello sportello unico;

17. invita gli Stati membri ad aumentare e migliorare la cooperazione reciproca e ad applicare integralmente l'insieme di norme adottate nel febbraio 2020 sullo scambio dei dati relativi al pagamento dell'IVA, in modo da agevolare l'individuazione delle frodi fiscali nelle operazioni transfrontaliere del commercio elettronico;

18. osserva che gli Stati membri stanno già utilizzando nuove tecnologie per migliorare l'efficienza dei controlli fiscali sugli acquisti interni; è consapevole della necessità di tenere conto di tali misure nazionali, in quanto buone pratiche da prendere in considerazione, nell'ambito di un'eventuale riforma del sistema IVA; è favorevole a un maggiore coordinamento tra gli Stati membri a tale riguardo, nell'ottica di agevolare le operazioni transfrontaliere, senza che ciò comporti costi eccessivi per gli operatori e i consumatori; invita la Commissione a presentare proposte concrete per promuovere un sistema più rapido per lo scambio di informazioni sulle operazioni intra-UE soggette all'IVA e per renderlo interoperabile con i meccanismi nazionali; è favorevole all'espansione della fatturazione elettronica e chiede l'introduzione di una norma dell'UE in materia di fatturazione elettronica che armonizzi, in particolare, le informazioni contenute in una fattura elettronica onde agevolare l'interoperabilità transfrontaliera, garantire il rispetto degli obblighi normativi, aumentare la trasparenza delle operazioni commerciali e, di conseguenza, limitare le frodi e gli errori;

19. sottolinea l'urgente necessità di far fronte alle frodi transfrontaliere in materia di IVA e alle frodi carosello mediante la corretta attuazione di meccanismi efficienti per lo scambio di informazioni e mettendo risorse (umane, finanziarie, tecniche e tecnologiche) a disposizione delle autorità nazionali e di altre autorità come l'OLAF; mette in evidenza il prezioso contributo fornito da organismi come Eurofisc; ricorda il ruolo dei prestatori di servizi di pagamento e la necessità di garantire norme rigorose in materia di comunicazione relativa all'IVA; ritiene necessario ricevere uno studio d'impatto da parte della Commissione, al fine di valutare l'introduzione di un meccanismo generalizzato di inversione contabile in diversi

⁽²⁸⁾ Per esempio l'intelligenza artificiale, i big data e la tecnologia blockchain.

⁽²⁹⁾ Ciò significa che il sostegno proviene prima dagli Stati membri e poi dall'UE.

Mercoledì 16 febbraio 2022

Stati membri, a seguito dell'attuazione della direttiva del Consiglio sull'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia ⁽³⁰⁾, onde contrastare le frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente e analizzare, in particolare, il loro impatto sulla lotta contro tutti i tipi di frode in materia di IVA e le conseguenze per i costi di conformità delle imprese;

20. osserva che la diversificazione delle aliquote può causare una distorsione dei prezzi nel mercato interno, che incentiva gli acquisti transfrontalieri; rileva che, in particolare, la diversificazione delle aliquote IVA crea un incentivo a sfruttare le differenze dei prezzi tra i paesi, spostando i consumi verso gli Stati membri con aliquote IVA più basse, e distorce la riscossione delle entrate da parte delle pubbliche autorità;

21. ricorda che le imprese necessitano di un accesso semplificato e centralizzato alle informazioni relative alle aliquote, alle corrette aliquote IVA per i diversi beni e servizi nei vari Stati membri e alle condizioni per le aliquote zero, così come di norme IVA chiare e inequivocabili per incoraggiare le imprese transfrontaliere e ridurre i loro oneri amministrativi; accoglie con favore, in tal senso, il metodo semplificato e digitalizzato per la registrazione, attraverso un portale online, del regime IVA per le piccole imprese che svolgono attività transfrontaliere, il che riduce i costi e gli oneri amministrativi; rileva che 26 Stati membri su 27 ricorrono alle aliquote ridotte nell'ambito delle loro politiche fiscali e sociali; rammenta che un portale web comune di informazione sull'attuazione dei sistemi IVA nei diversi Stati membri favorirebbe le attività economiche transfrontaliere e alleggerirebbe gli oneri amministrativi delle imprese;

22. si compiace della tendenza positiva alla riduzione dei costi di conformità attraverso la progressiva digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministrazione; osserva che, nei paesi dell'OCSE, tra il 2006 e il 2020 il tempo necessario per l'adempimento degli obblighi fiscali è diminuito da 230 a 162 ore, principalmente per effetto dell'adozione di sistemi elettronici di dichiarazione e pagamento ⁽³¹⁾;

23. sottolinea che un sistema dell'IVA ben concepito è neutrale e non dovrebbe incidere sugli scambi commerciali ma che, nella pratica, tale principio è difficilmente verificabile su scala globale, a causa delle esenzioni dall'IVA, delle lacune dei sistemi di rimborso e della moltitudine di aliquote, che comportano costi di conformità più elevati; ricorda che un sistema dell'IVA efficace contribuisce alla lotta contro l'evasione fiscale e all'ottimizzazione fiscale; sottolinea che sempre più PMI intendono commerciare in tutta l'UE, in particolare mediante operazioni online, e che il sistema IVA dell'UE dovrebbe mirare ad agevolare la crescita transfrontaliera;

24. osserva che prove empiriche dimostrano che, se misurato in rapporto al reddito disponibile, l'attuale sistema di aliquote IVA multiple è regressivo negli Stati membri dell'UE, ma, se misurato in rapporto alla spesa, tende a essere proporzionale o leggermente progressivo nella maggior parte degli Stati membri; rileva inoltre che, se misurate in rapporto alla spesa, le aliquote IVA ridotte e le aliquote zero vigenti contribuiscono a rendere l'IVA più progressiva rispetto ai sistemi IVA ad aliquota unica; constata inoltre che i dati dimostrano anche che solo le aliquote IVA che sono state ridotte allo scopo di sostenere le famiglie a basso reddito (come le aliquote ridotte sui prodotti alimentari) rendono l'IVA più progressiva; invita gli Stati membri, in sede di applicazione di aliquote IVA ridotte, a procedere in tal senso con l'obiettivo specifico di sostenere le famiglie a basso reddito;

25. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare aliquote IVA pari a zero sui beni essenziali;

Impatto delle aliquote IVA ridotte sui consumatori e gli obiettivi sociali e ambientali

26. osserva che l'applicazione di aliquote ridotte non comporta sistematicamente una diminuzione permanente dei prezzi per il consumatore e che l'efficacia di un'aliquota ridotta dipende da vari fattori, tra cui il suo grado di trasmissione dalle imprese ai consumatori, la sua durata nel tempo, la portata della riduzione e la complessità del sistema di aliquote; pone in evidenza che una trasmissione totale della riduzione risulta pertanto complessa e non dovrebbe dunque essere intrapresa senza una solida valutazione d'impatto; constata inoltre che, sebbene le aliquote IVA ridotte e le aliquote zero vigenti siano proporzionalmente più vantaggiose per le famiglie a basso reddito nell'UE (se misurate in rapporto alla spesa), esse sono in genere più vantaggiose per le famiglie ad alto reddito in termini assoluti (di liquidità); osserva pertanto che è necessario effettuare analisi approfondite e valutazioni d'impatto per garantire che le riduzioni si applichino soltanto laddove possono apportare benefici alle famiglie a basso reddito;

⁽³⁰⁾ Direttiva (UE) 2018/2057 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia (GU L 329 del 27.12.2018, pag. 3).

⁽³¹⁾ Studio di PwC e del Gruppo della Banca mondiale, del 26 novembre 2019, dal titolo «Paying Taxes 2020: The changing landscape of tax policy and administration across 190 economies» (Pagamento delle imposte 2020: il mutevole panorama della politica fiscale e dell'amministrazione in 190 economie), pag. 27.

Mercoledì 16 febbraio 2022

27. evidenzia che le aliquote ridotte normalmente perseguono l'obiettivo legittimo di garantire che i beni essenziali siano accessibili a tutti; sottolinea che le aliquote IVA ridotte sui prodotti di prima necessità (ad esempio i prodotti alimentari) tendono a rendere l'IVA più progressiva; evidenzia che le aliquote ridotte possono essere particolarmente efficaci nelle società caratterizzate da ampie disparità di reddito e da un elevato livello di disuguaglianza sociale ed economica; rileva che i dati empirici relativi all'efficacia delle aliquote IVA ridotte nel promuovere beni socialmente desiderabili o ambientali sono scarsi e ambigui;

28. manifesta profonda preoccupazione per il carattere regressivo delle imposte sui consumi; sottolinea che le aliquote IVA dovrebbero essere mantenute basse in quanto gravano in modo sproporzionato sulle famiglie a basso reddito, accrescendo le disparità in termini di distribuzione della ricchezza;

29. constata che l'efficacia delle aliquote IVA ridotte per la promozione di beni rispettosi dell'ambiente è ancora difficile da valutare a causa della mancanza di dati empirici, sebbene in taluni studi di casi e secondo determinati modelli gli impatti positivi possano essere misurati; sottolinea tuttavia che per promuovere un consumo rispettoso dell'ambiente è fondamentale che gli Stati membri eliminino gradualmente tutte le aliquote IVA pari a zero e le aliquote ridotte sui beni e i servizi dannosi per l'ambiente; invita gli Stati membri ad eliminare gradualmente le aliquote ridotte per i beni e i servizi altamente inquinanti entro il 2030, al fine di conseguire gli obiettivi climatici dell'UE sanciti dal Green Deal europeo; esorta gli Stati membri a valutare l'introduzione di meccanismi di compensazione per aiutare le famiglie a basso reddito a far fronte alla diminuzione del reddito disponibile derivante dall'aumento delle aliquote IVA per i beni e i servizi inquinanti;

30. sottolinea, a tale proposito, che le aliquote ridotte dovrebbero tenere in considerazione la sostenibilità delle finanze pubbliche; osserva che la razionalizzazione volta a realizzare un sistema IVA uniforme dovrebbe tener conto dell'applicazione storica e temporanea delle aliquote ridotte, purché siano soddisfatte altre condizioni;

31. sottolinea che i dati suggeriscono che le aliquote IVA ridotte siano spesso uno strumento meno efficiente per conseguire obiettivi sociali o ambientali poiché comportano notevoli costi per il governo, data l'importanza del divario tra le aliquote, della diminuzione del gettito fiscale, dell'aumento dei costi amministrativi, degli elevati costi per i controlli e le ispezioni, della pressione esercitata dai rappresentanti sociali ed economici, dei costi di conformità, delle distorsioni economiche o persino dell'evasione fiscale e della difficoltà di raggiungere determinati gruppi specifici;

32. rileva che per valutare appieno l'efficienza e l'efficacia delle aliquote IVA non standard è necessario confrontarle con strumenti politici alternativi; è del parere che, se sfruttate dai governi in modo efficiente, tali misure possano essere strumenti più efficaci, anche sotto il profilo dei costi, più flessibili, e più visibili per conseguire i suddetti obiettivi sociali e ambientali; osserva tuttavia che tali strumenti sono una componente centrale della sovranità fiscale nazionale e rientrano nelle competenze nazionali, poiché non sono armonizzati da alcuna legislazione dell'UE; sottolinea che essi devono tuttavia rispettare la politica di concorrenza dell'UE;

33. pone in evidenza che un sistema IVA uniforme, nonché strumenti politici alternativi e una serie di riforme sociali e di strumenti fiscali a favore dell'ambiente, rappresentano opzioni che meritano di essere esplorate in sede di progettazione di un efficace sistema fiscale globale, economico, sociale e favorevole all'ambiente, purché non comportino un onere eccessivo per le famiglie a basso reddito; osserva che la Nuova Zelanda ha adottato un sistema IVA ad aliquota unica pari al 15 % e applica un credito di imposta per le famiglie a basso reddito; sottolinea che gli sforzi volti a semplificare o armonizzare il sistema IVA nell'UE non comporterebbero un aumento delle aliquote IVA standard; rammenta che le sovvenzioni forfettarie e le campagne di informazione potrebbero rappresentare un'opzione per la promozione dei beni meritori;

Conclusioni

34. ricorda che il gettito IVA costituisce una delle principali fonti di entrate pubbliche e rappresenta in media circa il 21 % del gettito fiscale totale dell'UE; osserva che il divario in materia di IVA ammonta in media al 10 % e che l'IVA rappresenta anche una delle risorse proprie per il bilancio dell'UE; sottolinea che qualsiasi diminuzione della base imponibile IVA potrebbe comportare una perdita di entrate per le finanze pubbliche; invita le autorità fiscali nazionali ad adottare iniziative volte a ridurre il divario dell'IVA al fine di migliorare le finanze pubbliche, in particolare alla luce della recessione economica causata dalla pandemia di COVID-19, e incrementare le risorse proprie dell'UE;

Mercoledì 16 febbraio 2022

35. si compiace, a tale riguardo, del fatto che nell'ultimo decennio siano stati compiuti importanti progressi nella cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri; sostiene l'approfondimento del dialogo tra gli Stati membri volto a rafforzarne la cooperazione in ambito amministrativo;

36. sostiene le conclusioni dello studio realizzato da DIW ECON, in cui si sottolinea che nel 2019 l'aliquota standard è stata applicata in media al 71 % della base imponibile totale negli Stati membri; ricorda che i costi di conformità di sistemi IVA diversificati possono essere ridotti in misura significativa attraverso la progressiva digitalizzazione delle imprese e delle pubbliche amministrazioni; osserva che i costi di sistemi IVA diversificati per le imprese, in particolare le PMI, le distorsioni che essi possono causare sul mercato interno e per il commercio e il loro impatto sui governi in termini di perdita di entrate devono essere valutati attentamente al fine di raggiungere un sistema IVA coeso, equo ed efficiente nell'UE; rileva che le aliquote ridotte sui prodotti di prima necessità (ad esempio i prodotti alimentari) tendono a rendere l'IVA più progressiva e che le famiglie a basso reddito traggono beneficio dalle aliquote IVA ridotte anche se sono mezzi meno efficienti per conseguire gli obiettivi ambientali o di distribuzione delle entrate;

37. osserva che le difficoltà concernenti la riduzione del divario dell'IVA tra gli Stati membri sono determinate da molteplici fattori, tra cui la necessità di mantenere un certo numero di esenzioni IVA concesse a determinati beni e servizi e la volontà degli Stati membri di mantenere aliquote ridotte pari almeno al 5 %; riconosce che gli Stati membri devono conservare un certo grado di flessibilità nella determinazione delle rispettive aliquote IVA, considerando l'importanza di tale imposta come strumento di bilancio;

38. invita a introdurre un sistema IVA semplificato e modernizzato, che stabilisca limiti alle esenzioni e alle aliquote non standard, onde promuovere una competitività equa ed efficiente per le imprese nel mercato interno, riducendo i costi di conformità e migliorando la conformità volontaria; osserva che tale sistema IVA semplificato continuerebbe a beneficiare di uno sportello unico per ridurre i costi di conformità delle imprese europee e stimolare gli scambi commerciali intra-UE; prende atto della proposta dell'ex presidenza portoghese del Consiglio e dell'attuale presidenza slovena del Consiglio di eliminare gradualmente tutte le aliquote IVA zero e le aliquote ridotte sui beni e i servizi dannosi per l'ambiente a livello di Stati membri, quali combustibili fossili, pesticidi chimici e fertilizzanti chimici; chiede di valutare l'introduzione di misure sociali per le famiglie a basso reddito al fine di compensare la diminuzione del reddito disponibile derivante dall'aumento delle aliquote IVA per i beni e i servizi inquinanti; esorta gli Stati membri ad adottare rapidamente la proposta di revisione della direttiva sulle aliquote IVA ⁽³²⁾;

39. sottolinea che il divario dell'IVA dipende principalmente da una combinazione di fattori in ciascuno Stato membro, tra cui lacune legislative, la carenza di risorse ed efficienza digitale presso le amministrazioni fiscali e l'inefficacia delle misure di attuazione e di controllo, in particolare per quanto concerne l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva; invita a tale proposito gli Stati membri a rafforzare la cooperazione amministrativa e a migliorare le prestazioni delle autorità fiscali nazionali; si compiace dello strumento di analisi della rete delle operazioni (Transaction Network Analysis) e sostiene l'istituzione di una cooperazione rafforzata tra i membri di Eurofisc al fine di individuare rapidamente le frodi di tipo «carosello»; chiede che la Conferenza sul futuro dell'Europa affronti tale questione nel contesto della tutela degli interessi finanziari dell'UE;

40. ritiene necessario valutare un'introduzione più armonizzata della fatturazione elettronica in tutti gli Stati membri, al di là del suo attuale uso obbligatorio negli appalti pubblici all'interno dell'UE, poiché si è dimostrata uno strumento efficace di lotta alle frodi e all'evasione nei paesi dove è stata introdotta anche per altri tipi di operazioni, portando altresì a una maggiore semplificazione e a una riduzione dei costi di conformità;

41. rammenta l'importanza dell'indipendenza e del carattere imparziale dell'Osservatorio fiscale dell'UE, creato su iniziativa del Parlamento; sottolinea che il programma Fiscalis 2021-2027 è uno strumento essenziale per garantire una cooperazione rapida e costruttiva tra le autorità fiscali;

42. ricorda che l'efficacia delle aliquote ridotte in quanto strumento politico deve sempre essere valutata nel contesto specifico degli altri strumenti politici esistenti; aggiunge che le aliquote ridotte sono spesso elementi complementari rispetto a strumenti di politica sociale e ambientale già in vigore e che gli incentivi fiscali diretti sono strumenti che permettono di rivolgersi meglio alle famiglie a basso reddito (ad esempio una soglia di esenzione dalle imposte e aliquote fiscali progressive) e sono generalmente meno costosi, purché siano soddisfatte altre condizioni;

⁽³²⁾ COM(2018)0020.

Mercoledì 16 febbraio 2022

43. insiste sulla necessità di progredire verso un sistema dell'IVA definitivo, basato sul principio della tassazione nel paese di destinazione; esorta il Consiglio ad adottare il prima possibile la proposta di direttiva del 25 maggio 2018 (COM(2018)0329), data l'entità della perdita di risorse di bilancio nazionali ed europee nell'ambito dell'attuale regime; mette in risalto, a tale proposito, i principi fondamentali del futuro sistema IVA definitivo per la tassazione transfrontaliera di beni intra-UE nel luogo di destinazione e l'imposizione e la riscossione dell'IVA nello Stato membro di destinazione da parte del fornitore;

44. invita la Commissione a dare seguito alla presente relazione con proposte legislative concrete che affrontino gli specifici temi menzionati; invita il Consiglio a valorizzare il dialogo e la cooperazione con il Parlamento, portando avanti un'adeguata riforma del sistema IVA, tenendo conto delle presenti proposte e della fondamentale necessità di garantire il carattere democratico delle modifiche della politica fiscale dell'UE;

45. sostiene la proposta della Corte dei conti⁽³³⁾ di prendere in considerazione l'istituzione di un meccanismo di revisione dell'aliquota media ponderata pluriennale nel periodo interessato dal quadro finanziario pluriennale, al fine di evitare distorsioni del livello dei contributi basati sull'IVA durante tale periodo nel caso in cui uno Stato membro decida di modificare la propria politica in materia di IVA;

46. osserva che la direttiva IVA è soggetta all'approvazione unanime da parte del Consiglio, come stabilito all'articolo 113 TFUE;

47. rammenta i meriti del codice di identificazione fiscale quale strumento utile per garantire la conformità e il rispetto degli obblighi fiscali; invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare tutte le possibilità offerte dal codice di identificazione fiscale quale meccanismo per garantire livelli elevati di efficienza in materia di dichiarazione;

48. è favorevole all'idea di ampliare l'ambito di attività dello sportello unico per l'IVA, competente dal 2015 per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA; sottolinea la necessità di affrontare nello specifico la questione dell'adattamento dello sportello unico alla costante crescita del commercio elettronico;

49. invita la Commissione a valutare il quadro attuale e a presentare proposte legislative concrete sul controllo delle operazioni transfrontaliere, che deve essere rafforzato per garantire la riscossione dell'IVA; sottolinea a tale proposito la necessità di tenere conto nello specifico delle opportunità derivanti dall'uso delle nuove tecnologie digitali, con rigorose norme in materia di protezione dei dati e della vita privata quali corollari dei diritti dei contribuenti;

50. rammenta l'importanza di garantire il pieno recepimento e la corretta attuazione del pacchetto IVA per il commercio elettronico; invita la Commissione a valutare lo stato dei lavori al riguardo e a presentare proposte concrete per l'adeguamento delle norme, se del caso, tenendo conto della crescita esponenziale del commercio elettronico; osserva che sussiste un notevole divario in materia di riscossione dell'IVA nel settore del commercio elettronico; invita la Commissione ad analizzare le conclusioni della relazione speciale della Corte dei conti europea al riguardo, al fine di colmare tale divario;

51. rammenta l'importanza di un dialogo rafforzato con i partner internazionali, in particolare i partner commerciali più importanti, in materia di IVA; ritiene che tale cooperazione debba iniziare dal principio della cooperazione amministrativa e basarsi su di esso, al fine di garantire una logica efficace di scambio di informazioni che possa rafforzare la lotta contro i meccanismi che portano alla frode o all'evasione;

52. prende atto dell'intenzione della Commissione di modificare la natura del comitato IVA e i suoi obiettivi riguardanti un futuro comitato di comitatologia; sottolinea la necessità di tenere conto della posizione del Parlamento al riguardo; rammenta la necessità di garantire il pieno rispetto del quadro istituzionale dell'UE in materia di fiscalità e la ripartizione delle competenze relativamente all'imposizione indiretta;

o

o o

53. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

⁽³³⁾ Parere n. 11/2020.